



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2012

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MASSIMO GHIOTTI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 come successivamente modificato e integrato (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 241 del 27 ottobre 2010 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimo Ghiotti, nato a Torino (TO) il 22 dicembre 1968;

VISTA la nota del 15 giugno 2021 (prot. n. 41856 di pari data), con la quale Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Massimo Ghiotti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 9 luglio 2021 (prot. n. 47677 di pari data), 22 ottobre 2021 (prot. nn. 70928 di pari data), 15 novembre 2021 (prot. n. 76040 di pari data), 22 dicembre 2021 (prot. n. 84085 di pari data), 24 febbraio 2022 (prot. n. 13658 di pari data) e 7 marzo 2022 (prot. n. 16193 di pari data), con le quali Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 15 marzo 2022 (prot. n. 18050/22), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Massimo Ghiotti, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per non aver rispettato le procedure e i codici interni di comportamento dell'Intermediario che gli ha conferito l'incarico;

RILEVATO che, con note pervenute in data 19 marzo 2022 (prot. nn. 19366 e 19369 del 21 marzo 2022), è stata formulata, nell'interesse del Sig. Massimo Ghiotti, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note del 1° aprile 2022 (prot. nn. 22916 e 22928 di pari data), ricevute dal consulente in data 6 aprile 2022, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 5 maggio 2022 (prot. n. 30892 di pari data) nell'interesse del Sig. Massimo Ghiotti in seguito della suddetta nota del 1° aprile 2022, con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha riscontrato positivamente la motivata istanza di differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti, presentata dall'interessato con la già citata nota del 19 marzo 2022;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 1° agosto 2022 – trasmessa in data 2 agosto 2022 anche al consulente (prot. n. 49303/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Massimo Ghiotti e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal Sig. Massimo Ghiotti, con nota del 3 agosto 2022 (prot. n. 50239 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Massimo Ghiotti la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione delle regole di diligenza, correttezza e trasparenza e, in particolare, per l'inosservanza delle procedure interne e dei codici di comportamento dell'Intermediario mandante *ex art.* 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della relativa gravità;
- con riferimento alla specificità del caso e alla sua gravità assumono rilevanza le seguenti circostanze:
 - la non episodica inosservanza delle procedure interne dell'Intermediario mandante concernenti la valutazione di adeguatezza si è concretizzata nell'intenzionale inserimento a sistema di operazioni successivamente non processate, allo scopo di determinare la riduzione fittizia dell'impatto sul portafoglio finanziario dei clienti di diverse operazioni che altrimenti sarebbero risultate non adeguate, così rendendo inefficace il corrispondente presidio posto a tutela della clientela in conformità alla normativa di settore;
 - la violazione afferente il mancato rispetto delle procedure e dei codici interni in relazione a una irregolare operatività personale - in ogni caso subvalente rispetto all'ulteriore condotta illecita sopra descritta - si è concretizzata nel compimento di un mero illecito di pericolo, nella fattispecie non suscettibile di produrre effetti direttamente pregiudizievoli in capo ai clienti e all'Intermediario, ancorché di non irrilevante gravità in ragione del numero e dell'entità delle operazioni effettuate;
 - il consulente ha tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo sia nel corso delle verifiche *audit* disposte dall'Intermediario sia nel presente procedimento e, con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta, non risultano reclami né precedenti a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, si ritiene che la violazione relativa all'inosservanza delle procedure interne concernenti la valutazione di adeguatezza risulti compiuta dal Sig. Massimo Ghiotti a titolo di dolo, mentre l'irregolare operatività personale risulta compiuta a titolo di colpa;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Massimo Ghiotti, nato a Torino (TO) il 22 dicembre 1968, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti